

**PIANO PROVINCIALE PER L'ANNO 2009 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
IN APPLICAZIONE DELLE DELEGHE ASSEGNATE DALLA
LEGGE REGIONALE n. 28 DEL 28.12.2007.**

PREMESSA

Premesso che in data 23.12.2008 il Consiglio regionale ha approvato con la deliberazione n. 233 – 55520 il piano triennale 2009/2011 che rende interamente operativa la legge regionale n. 28 del 28.12.2007 “norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, che prevede che specifiche attività siano svolte dalle Province Piemontesi, come indicato all’articolo 30 della sopra citata legge.

Per svolgere le funzioni assegnate la Regione Piemonte con deliberazione consiliare n. 233 – 55520 del 23.12.2008 il “Piano triennale degli interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2009-2011”, ha previsto di assegnare alla Provincia di Torino la somma di euro 9.577.040,98 risultante dalla media della spesa storica sostenuta dalla regione Piemonte per il nostro territorio, nell’applicazione della legge regionale n. 49/1985 a cui si deve aggiungere la somma di euro 531.288,23 per somme aggiuntive da assegnare in modo proporzionale alle singole Province in base ad un parametro fisso, uguale per tutte le 8 amministrazioni provinciali ed una quota in base al numero degli allievi iscritti nelle scuole delle varie province nell’anno scolastico 2007/08. Pertanto alla Provincia di Torino è assegnata la somma di euro 10.208.329,00. La Regione Piemonte, con Determinazione del competente Direttore regionale n. 181 del 15/04/2009, ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate per l’anno 2009 alle Province piemontesi per la realizzazione dei succitati interventi, assegnando alla Provincia di Torino un finanziamento di complessivi Euro 10.208.329,00.

A tale somma si debbono aggiungere 592.191,00 euro per somme erogate dalla Regione Piemonte, alla fine dell’anno finanziario 2008, per interventi a sostegno dell’integrazione scolastica degli allievi disabili negli istituti secondari di secondo grado finanziabili dalla Amministrazioni provinciali. Tale trasferimento rientra a pieno titolo tra le azioni previste dalla legge regionale, e sono state in corso di accertamento ed impegno nel bilancio 2009 della Provincia di Torino. Oltre ad euro 127.493,11, assegnati dalla regione Piemonte, per interventi a sostegno delle fasce deboli, in attuazione della sperimentazione in atto concordata tra la stessa Regione, l’Ufficio scolastico Regionale del Piemonte e le Province Piemontesi. Anche quest’ultimo trasferimento regionale rientra tra le azioni previste nel piano triennale regionale. Inoltre è in corso di definizione la somma di euro 72.000,00 per finanziare le risorse aggiuntive poste in carico alla Provincia per l’espletamento delle sopra citate nuove incombenze. Il totale delle somme a disposizione per l’espletamento delle funzioni, con la sola esclusione delle spese per il funzionamento operativo, ammontano ad euro 10.928.013,11.

Per l’anno in corso si deve prevedere obbligatoriamente al saldo della metà del fondo straordinario, previsto dall’articolo 7 della L.R. n. 49/85 assegnato dalla Regione a favore dei comuni che hanno presentato istanza nel corso dell’anno 2008; pertanto la quota ad essi spettante dovrà essere defalcata dalla somma sopraelencata per un importo presunto di euro 900.000,00. L’importo esatto sarà comunicato dalla regione a seguito delle presentazione dei comuni beneficiari del finanziamento del rendiconto finale.

Da considerare che i Comuni non hanno beneficiato nel corso del corrente anno scolastico della possibilità di accedere al finanziamento, anch'esso previsto dalla vecchia legge regionale sul diritto allo studio, a parziale copertura dei costi dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio di refezione scolastica, del servizio di trasporto scolastico e di contributi alle scuole per il sostegno di allievi per l'erogazione di contributi che favoriscano la partecipazione scolastica, in quanto l'approvazione del piano triennale regionale alla fine di dicembre 2008 ha modificato la normativa precedente. Pertanto il piano provinciale relativo all'anno in corso dovrà considerarsi un piano ponte che aiuti a transitare dalla vecchia alla nuova legge regionale creando il minor dissesto finanziario possibile agli enti che hanno attivato i loro servizi, in proprio o in affidamento a terzi, contando sul finanziamento regionale.

Le somme vincolate oltre allo stanziamento per il saldo del ex fondo straordinario sono le somme per gli interventi a sostegno delle fasce deboli che si dividono in finanziamenti alle scuole statali di ogni ordine e grado per inserimenti imprevidi in corso d'anno scolastico di alunni in difficoltà e nel sostegno dei due centri sperimentali individuati congiuntamente dal servizio provinciale preposto insieme al corrispondente ufficio scolastico per la somma complessiva di euro 127.493,11.

La somma di euro 592.191,00 è riservata ad interventi d'integrazione scolastica di allievi disabili frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, per attività di accoglienza e continuità nel passaggio dall'ordine scolastico inferiore, di sostegno alla scolarizzazione e alla preparazione all'uscita dal percorso scolastico con interventi relativi al sostegno alla valutazione finale, a collaborazioni, anche con altri soggetti (es: cooperative, agenzie formative, servizi sociali, centri per l'impiego) per azioni di informazione, formazione specifica, preparazione al lavoro e presa in carico futura da parte dei servizi per l'inserimento lavorativo e/o socio-sanitario.

Le attività che non sono vincolate sono sostanzialmente quelle previste dall'articolo 3 della legge regionale 49/1985. Si prevede solo di perequare lo stanziamento previsto per le scuole dell'ordine primario con quelle del ciclo secondario di primo grado. Per gli istituti secondari di secondo grado si prevede lo stesso stanziamento perequato sul numero degli allievi sia per gli indirizzi liceali e tecnici con quelli professionali. Inoltre si prevede che sia la Provincia ad erogare tale finanziamento agli istituti secondari di secondo grado, come previsto dalla legge 28/07 che prevede che sia l'Ente Provinciale a sostenere le scuole di secondo grado.

Si deve prevedere anche un'azione da finanziare per le scuole d'infanzia estive che i comuni possono organizzare nel prossimo periodo estivo con un parametro di 130,00 euro a sezione.

AZIONI E ATTIVITA' DEL PIANO PROVINCIALE ANNO 2009

AZIONE 1 FASCE DEBOLI

1.1. INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO.

Le scuole interessate a presentare un progetto imprevisto in corso d'anno scolastico di ragazzi in difficoltà debbono presentare la richiesta secondo il modello predisposto d'intesa con l'Ufficio Scolastico provinciale (mod.A/FD). La valutazione verrà effettuata da una commissione congiunta Provincia – USP Torino. L'azione è finanziata in modo paritetico dalle due Amministrazioni in parti uguali. La quota provinciale per l'anno in corso ammonta ad euro 63.049,11. Tale quota potrà essere integrata mediante impiego del "fondo di perequazione" di cui al successivo punto 4.9. Le eventuali economie saranno destinate a incrementare lo stanziamento dell'anno successivo relativamente alla presente azione.

1.2. CENTRI SPERIMENTALI

Il finanziamento sarà erogato ai due centri già individuati congiuntamente con l'U.S.P di Torino per azioni di prevenzione del disagio scolastico. La disponibilità ammonta a complessivi euro 64.444,00. Le eventuali economie saranno destinate a incrementare lo stanziamento dell'anno successivo relativamente alla presente azione.

AZIONE 2 ASSEGNAZIONI FINANZIARIE AGLI ISTITUTI SECONDARI di SECONDO GRADO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI E CON E.E.S.

Gli istituti secondari di secondo grado hanno presentato progettazioni nell'autunno scorso. La disponibilità finanziaria complessiva per questa azione ammonta ad euro 592.191,00. Le assegnazioni finanziarie agli istituti scolastici per i quali si è valutata positivamente l'erogazione di un fondo finanziario per sostenere il progetto presentato avverrà secondo le modalità stabilite dal piano triennale regionale (Titolo IV, lettera b) ultimo comma che recita testualmente "è possibile prevedere la copertura integrale dei costi con i fondi regionali e altresì prevedere un anticipo fino al max. del 50% del costo preventivato". L'assegnazione ai singoli istituti scolastici avverrà con apposita determinazione dirigenziale. Le eventuali economie che dovessero verificarsi saranno portate in aumento sulla disponibilità complessiva del diritto allo studio, previa preventiva autorizzazione della Regione Piemonte – Servizio Istruzione.

AZIONE 3: SALDO PER INTERVENTI RIENTRANTI NELL'ART. 7 DELLA L.R. 49/1985

Per questa azione è necessario accantonare un quota pari all'ammontare del saldo del fondo straordinario deliberato dalla Regione a favore di Comuni e Consorzi per attività assistenziali rivolte a studenti disabili, come indicato nella D.D. regionale n. 527 del 18.11.2008 . La Regione comunicherà l'ammontare del saldo da liquidare ai singoli beneficiari. La Provincia dovrà provvedere alla liquidazione dello stesso. Eventuali economie andranno ad implementare la dotazione finanziaria delle azioni di cui al successivo punto 4.9.

AZIONE 4 ASSISTENZA SCOLASTICA.

4.1. REFEZIONE

Si prevede di mantenere anche per l'anno in corso la quota stabilita dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni che organizzano il servizio di mensa scolastica pari ad euro 9,68 ad allievo iscritto al servizio di refezione scolastica nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

4.2. SEZIONE SCUOLA INFANZIA ESTIVA

Si prevede di mantenere il criterio di assegnare una quota di euro 130,00 per sezione attivata dai comuni. I comuni che intendono attivare tale servizio per l'anno 2009 dovranno presentare apposita comunicazione al competente ufficio provinciale entro il mese di settembre.

4.3. TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si prevede di erogare il contributo calcolato sulla percentuale di rimborso della spesa sostenuta dai Comuni nelle percentuali quantificate dalla Regione Piemonte negli anni passati, nel seguente modo: 7,2% per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, 16,650% per comuni tra 5.001 e 20.000 abitanti e 26,980% per comuni fino ai 5.000 abitanti. Ai comuni inseriti in aree montane potrà essere riconosciuta, compatibilmente con le risorse disponibili, una percentuale aggiuntiva del 10%.

4.4. TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Si prevede di erogare un contributo pari al 50%, con eventuale maggiorazione del 10% per i comuni siti in area montana, delle spese di trasporto sostenute dai comuni di residenza per far raggiungere i plessi scolastici agli allievi disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per la scuola dell'infanzia la somma è già stata prevista nel fondo previsto all'azione 3 del presente piano.

Per la scuola secondaria di secondo grado si prevede un'integrazione del fondo già previsto all'azione 3 del presente piano, fino alla concorrenza del costo sostenuto dai comuni di residenza e sempre che si dimostri che lo studente non possa utilizzare i normali mezzi di linea per raggiungere la scuola prescelta. In futuro la valutazione circa l'erogazione del servizio di trasporto specifico dovrà essere compiuta congiuntamente dai competenti uffici del Comune di residenza dell'allievo e della Provincia di Torino, alla luce anche della documentazione di certificazione della disabilità prevista dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità Piemontese 11/SAP del 1995.

4.5. ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA PERSONALE DEGLI ALLIEVI DISABILI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Il fondo per rimborsare le spese sostenute dai comuni, singoli o associati, è già previsto all'azione 3 del presente piano.

Per quanto attiene all'assistenza "specialistica" negli istituti secondari di secondo grado agli allievi disabili, con esclusione degli interventi rivolti ai disabili sensoriali, per i quali deve provvedere il Comune di residenza e/o il Consorzio Socio Assistenziale di territorio, verrà concordata tra i competenti uffici della Provincia di Torino e i Comuni e/o i Consorzi Socio Assistenziali le modalità di integrazione del fondo o le istituzioni

scolastiche interessate, valutando anche la documentazione bio-psico-sociale di valutazione della disabilità. Le modalità operative di cui ai punti 4.4. e 4.5. saranno oggetto di appositi accordi territoriali, di ambito consortile o sovra consortile come previsto dalla legge 104/1992 e ribadita dal piano triennale di attuazione della legge regionale n.28/2007.

4.6. SUSSIDI E TESTI BRAILLE

Il fondo relativo all'anno 2009 è previsto nell'azione 3 del presente piano.

4.7. TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI SUL DIRITTO ALLO STUDIO EFFETTUATI DALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE

Si prevede di trasferire ai Comuni sede di plessi di scuole dell'infanzia un importo per attività relative alla mensa, trasporto, acquisto di materiale didattico e ludico pari a euro 16,59 ad allievo iscritto.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado il costo da trasferire ai Comuni sede dell'autonomia scolastica per acquisto di libri e materiale didattico è di euro 10,40 per allievo iscritto.

Per ogni corso sperimentale per lavoratori mirato all'acquisizione del titolo di licenza di base è previsto un trasferimento al comune sede del CTP di euro 200,00 a corso autorizzato.

Per la scuola secondaria di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare direttamente alle autonomie scolastiche un importo pari ad euro 5,00 ad allievo iscritto.

4.8. SOSTEGNO FORMAZIONE SCUOLE POLO E UTS

Si prevede di assegnare un finanziamento di euro 1.000,00 per ogni Autonomia scolastica sede del polo scolastico per l'integrazione degli allievi disabili, come individuati dal locale U.S.P., per implementare fondi specifici per acquisti in rete di ausili e sussidi didattici e/o corsi di formazione per il personale scolastico sulle tematiche dell'integrazione. Inoltre si potrà prevedere l'erogazione di un apposito stanziamento finanziario all'U.T.S. "Necessità Educative Speciali" operante presso l'I.T.C. "Arduino" per le attività proprie di detta unità territoriale di servizio.

4.9. FONDO DI PEREQUAZIONE

Eventuali fondi disponibili, anche derivanti da economie su alcune azioni conseguenti alle assegnazioni, sono destinati a costituire un "fondo di perequazione" per compensare situazioni impreviste e/o per integrare il finanziamento delle azioni del presente piano per le quali non vi è capienza sufficiente, nonché per sostenere attività specifiche che abbiano carattere innovativo.

Qualora, a conclusione di tutti i procedimenti di liquidazione dei finanziamenti, si determinassero ulteriori economie, tali somme andranno a incrementare lo stanziamento complessivo del Piano per l'anno 2010.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti assegnati in virtù del presente Piano ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, ai Consorzi socio assistenziali e alle Autonomie scolastiche saranno erogati con le seguenti modalità:

- a) per le azioni di cui al punto 1, a saldo, a seguito di idonea rendicontazione finanziaria da redigere su apposita modulistica reperibile on line sul sito della Provincia di Torino;
- b) per le azioni di cui al punto 3, a saldo, a seguito di specifica comunicazione della Regione Piemonte attestante l'importo di contributo straordinario da liquidare;
- c) per le azioni di cui ai punti 2 e 4 è prevista, contestualmente al provvedimento di assegnazione del finanziamento, la liquidazione di una quota corrispondente al 50% dell'ammontare complessivo spettante a ogni singolo ente beneficiario; il saldo a seguito di presentazione di idonea rendicontazione finanziaria da redigere su apposita modulistica reperibile on line sul sito della Provincia di Torino.

I rendiconti di cui ai punti a) e c) dovranno pervenire alla **Provincia di Torino – Servizio Programmazione Sistema educativo e formazione professionale Corso Inghilterra 7/9 10138 Torino.**

I termini per la presentazione dei rendiconti sono i seguenti:

30 settembre 2009 per le azioni di cui al punto a);

31 gennaio 2010 per le azioni di cui al punto c).

I rendiconti di cui al punto b) relativi agli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 49/1985 dovranno essere presentati alla **Regione Piemonte – Servizio Istruzione Via Meucci 1,10121 Torino, entro il 31/07/2009.**

In generale, tutti i residui che si renderanno disponibili sulle azioni finanziate dal Piano – sia in fase di assegnazione dei contributi sia in fase di liquidazione – possono compensarsi tra loro a esclusione dell'azione 1, i cui eventuali resti sono destinati a incrementare lo stanziamento per l'anno 2010 che sarà definito con apposito provvedimento regionale.

Qualora l'ammontare rendicontato dai beneficiari dei finanziamenti risultasse inferiore all'anticipazione erogata, tale differenza sarà scomputata dall'assegnazione dell'anno successivo in quanto già incamerata dall'ente beneficiario.

Qualora, a conclusione di tutti i procedimenti di liquidazione dei finanziamenti, si determinassero ulteriori economie, tali somme andranno a incrementare lo stanziamento complessivo del Piano per l'anno 2010.

L'Amministrazione si impegna a liquidare le somme dovute subordinatamente agli adempimenti connessi ai vincoli di legge, ferma restando la disponibilità di cassa.

Si dà atto che l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti inerenti al succitato Piano esula dal campo di applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contributi, in quanto si tratta di interventi finanziati nell'ambito di funzioni trasferite.

INFORMATIVA

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati e le informazioni raccolti sono conservati a cura del Servizio Programmazione Sistema Educativo e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le vigenti disposizioni in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Programmazione Sistema Educativo e Formazione Professionale.